



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 349 CSAT 21 del 15 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

ERRATA CORRIGE

Si specifica che nel procedimento 54/A pubblicato nel comunicato ufficiale 337 CSAT 20 dell' 08/03/2022 e relativo al preannuncio di appello è stato erroneamente riportato che il ricorso verteva "**avverso l'inibizione per tre gare di Corbetto Fabrizio Maria**" quando invece doveva correttamente essere indicato "**avverso la squalifica per tre gare di Corbetto Fabrizio Maria**".

APPELLI

Riunione del giorno 15 marzo 2022

Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 68/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta - relatore

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. REGINA MUNDI (TP) appello avverso l'inibizione del sig. D'Angelo Giuseppe sino al 25/04/2022 e la squalifica per tre gare di Pisciotta Damiano.

Campionato 2^a Categoria girone "A" Gara Primavera Marsala-ASD Regina Mundi del 27/02/2022.
C.U. n. 323 del 01/03/2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Regina Mundi S.G.A.P, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sostanza che le sanzioni così come irrogate risulterebbero non proporzionate a quanto effettivamente accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in via preliminare dichiara irricevibile il proposto gravame poiché la reclamante, in violazione dell'art. 48 del C.G.S. non ha versato il contributo di accesso alla giustizia né ne ha chiesto l'addebito sul conto campionato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara irricevibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00=

Il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 69/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. MONREALE CALCIO (PA) appello avverso la squalifica per tre gare di D'Amore Salvatore.
Campionato di Eccellenza girone "A" Gara A.S.D. Monreale Calcio-A.S.D. Enna del 27/2//2022.
C.U. 323 del 01/03/2022.

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, l'A.S.D. Monreale Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una riduzione sostenendo, in buona sintesi, che il comportamento del sig. D'Amore, sebbene censurabile, è avvenuto in reazione ad un comportamento violento posto in

essere in suo danno da un calciatore avversario.

Nessuno è comparso per l'ASD Morreale Calcio benché ritualmente convocato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare l'inammissibilità della produzione del video in quanto non ne ricorrono i presupposti di cui all'art. 61 comma 2 del C.G.S. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 47' del 2° t. sono stati espulsi sia un calciatore della Soc. Enna, per avere colpito con una testata al volto il calciatore n.4 del Monreale sig. D'Amore Salvatore, sia quest'ultimo, perché reagiva alla testata colpendo l'avversario con un calcio.

In ragione di quanto sopra, le asserzioni difensive della reclamante trovano riscontro negli atti ufficiali di gara, per cui si ritiene che il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi applicare nella fattispecie l'attenuante di cui all' art. 13 comma 1 lett. a) C.G.S., per cui la sanzione deve rideterminarsi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore D'Amore Salvatore e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 70/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta - relatore

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. REALACI (CT) appello avverso la squalifica per quattro gare di Zagami Salvatore.

Campionato Promozione girone "C" Gara Real Aci-Belpasso del 27/02/2022.

C.U. n. 323 del 01/03/2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, trasmesso anche alla controparte, e successivo invio dei motivi nei termini, anch'essi trasmessi alla controparte, la A.S.D. Real Aci, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede di rivedere la sanzione irrogata in quanto il calciatore Zagami, a seguito della rissa determinatasi al 47' del 2° tempo e in particolare dello scontro fisico tra i calciatori Panassidi Luca Alfio (Real Aci) e Racca Marcello (FC Belpasso), sarebbe intervenuto per dividere i contendenti e non per partecipare alla rissa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 47' del 2° tempo mentre i due giocatori espulsi (Panassidi e Racca) uscivano dal terreno di gioco continuando a colpirsi, il giocatore Zagami Salvatore "interveniva nella rissa prendendone parte con violenti pugni".

In ragione di quanto sopra, sebbene non ricorra alcuna delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante, questa Corte ritiene che il gravame possa trovare solo parziale accoglimento dovendosi determinare la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Zagami Salvatore.

Dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 71/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Felice Luigi Crosta****Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

POL. DIL. VIRTUS AVOLA (SR) appello avverso la squalifica per cinque gare di Montoneri Vincenzo.

Campionato U17 Regionale girone "F", Gara Lib. Rari Nantes-Virtus Avola del 26/2//2022.

C.U.324 sgs 109 del 01/03/2022.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato, la Pol. D. Virtus Avola impugna le sanzioni in epigrafe, irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale per avere il calciatore della Pol. D. Virtus Avola, sig. Montoneri Vincenzo, al diciottesimo della ripresa, propiziato una rissa, tirando uno schiaffo ed un calcio nell'addome al calciatore Nanè Samuele della società Rari Nantes, il quale reagiva spingendolo ed insultandolo; poiché in realtà, i fatti sarebbero stati riportati sul referto di gara solo parzialmente, il Montoneri, secondo la ricostruzione dei fatti della reclamante, avrebbe reagito ad una pallonata volontaria del Nanè, e non vi sarebbero stati altri giocatori interessati e il tutto si sarebbe concluso in brevissimo tempo e senza conseguenze per nessuno dei due calciatori, perché prontamente separati da compagni e dirigenti; infine nel comunicato non si avrebbe contezza della sanzione nei confronti del calciatore Nanè anch'egli espulso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara ed in particolare i referti di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che il calciatore Montoneri Vincenzo (maglia n.2) al 18 del 2°T risulta espulso *"in quanto ha scaturito una rissa, tirando uno schiaffo ed un calcio nell'addome al calciatore Nanè Samuele della società Rari Nantes"*. Risulta inoltre espulso *"Al 18 del 2T Nanè Samuele n.14 in quanto ha reagito nei confronti del calciatore Montoneri Vincenzo spingendolo ed insultandolo"*.

La reclamante, tuttavia, non adduce alcun elemento, anche solo in via presuntiva, a comprova delle proprie affermazioni, ed in particolare che l'atteggiamento del Montoneri sia stato cagionato da reazione immediata al comportamento antiregolamentare del Nanè ed anzi ammette il tentativo di zuffa tra i due; d'altra parte, la circostanza dell'aver tirato un calcio nell'addome, certamente integra gli estremi della particolare gravità di cui all'art 38 C.G.S. a fronte della più blanda reazione del calciatore Nanè. Restando, infine, irrilevanti le ulteriori circostanze lamentate dalla reclamante.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha, pertanto, correttamente irrogato la sanzione della squalifica per cinque gare che risulta equa e non suscettibile della benché minima rideterminazione in termini meno afflittivi stante l'infondatezza del gravame..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, e dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 130,00.

Il relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 72/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Felice Luigi Crosta****Componente Avv. Antonino Giannotta****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

U.S.D. TORTORICI (ME) appello avverso la squalifica per quattro gare di Rocchetta Marco.

Campionato di 1^a Categoria girone "D" Gara U.S.D. Tortorici-Città di Mistretta del 26/2//2022.
C.U. 323 del 01/03/2022.

Con rituale e tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi nei termini, l'U.S.D. Tortorici, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede l'annullamento e/o in subordine una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto rilevato dal Commissario di Campo, forse per la nebbia gravante sul campo, non corrisponde a quanto avvenuto realmente. In particolare la reclamante sostiene che tra il Rocchetta e un calciatore avversario seduto in panchina vi sarebbe stato solo un battibecco subito sedato dai dirigenti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che non solo il preannuncio di reclamo non risulta sottoscritto né con segno grafico né con firma digitale con la conseguenza che il gravame risulta inammissibile sebbene i motivi risultino firmati, ma la società, né nel preannuncio di reclamo né tanto meno con l'invio dei motivi, allega la ricevuta attestante il versamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, né ne chiede l'addebito sul conto società, con la conseguenza che il gravame è irricevibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, conseguentemente, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 73/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. BURGIO (AG) appello avverso la squalifica per sei gare di Tramuta Antonino.
Campionato di 3^a Categoria Agrigento girone "A", Gara A.S.D. Cianciana Calcio-A.S.D. Burgio del 27/2//2022.
C.U. 67 delegazione Agrigento del 03/03/2022.

Con preannuncio di appello ritualmente e tempestivamente inviato, e successivo invio, nei termini, l'A.S.D. Burgio impugna la sanzione in epigrafe, irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale per avere il proprio tesserato, sig Tramuta Antonino, al decimo del secondo tempo, raggiunto di corsa e spinto non violentemente al petto il Direttore di Gara, in quanto dissentiva dalla decisione appena assunta da quest'ultimo limitandosi a discutere animatamente usando toni e parole poco consone ma senza strattonearlo o spingerlo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara ed in particolare gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che il calciatore Tramuta Antonino (maglia n.7) al 10 del 2°T risulta ammonito per proteste ed espulso per essersi diretto di corsa verso l'arbitro urlando "ma che rigore è ?" e spingendolo senza violenza ma facendolo indietreggiare di circa un metro.

La reclamante, tuttavia, non adduce alcun elemento, anche solo in via presuntiva, a comprova delle proprie affermazioni; d'altra parte, l'atteggiamento del calciatore Tramuta, ammesso dalla stessa reclamante ("si avvicinava agitato"), connota quella intenzionalità sanzionata dal C.G.S. e giustamente stigmatizzata dal Giudice Sportivo Territoriale che ha irrogato la sanzione ma, priva del carattere della violenza, per come confermato dallo stesso direttore di gara nel proprio referto.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta parzialmente fondato poiché quanto

sostenuto dalla reclamante trova parziale riscontro negli atti ufficiali di gara, con la conseguenza che quanto posto in essere dal Tramuta va ricondotto alla fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 36 comma 1 lett. B) del C.G.S. e, considerato che il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto, si ritiene equa rideterminare la sanzione impugnata nel minimo edittale previsto dalla richiamata norma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Tramuta Antonino. Per l'effetto senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 MARZO 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA